


IL PIAO





Portale PIAO

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Cos'è il Piano Integrato di Attività e Organizzazione?

Previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano **integrato** di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 **assorbe** molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il PIAO è una **concreta semplificazione** della burocrazia a tutto vantaggio delle amministrazioni, che permette all'Italia di compiere un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore **efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance**. Migliorando la **qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese**.



Data


30 Giugno 2022

Decolla il Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione che assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il quadro normativo per la presentazione dei nuovi Piani è stato completato con il [Dpr pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale](#) e con la firma - da parte del ministro per la Pubblica amministrazione, **Renato Brunetta**, e, per il concerto, del ministro dell'Economia, **Daniele Franco** - del decreto ministeriale che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Da domani sarà operativo il portale dedicato in cui le amministrazioni potranno inserire i Piani integrati e trasmetterli al Dipartimento della Funzione pubblica. Saranno disponibili un video tutorial e un servizio di help desk dedicato.

Con il Piao si supera la pleora degli strumenti di programmazione a favore di un disegno organico e integrato della strategia di ciascun ente. È un altro passo nella direzione di garantire alla Pa efficienza, efficacia, produttività e misurazione della performance.



9 giugno 2021	Decreto legge n.80
1 dicembre 2021	Primo decreto ministeriale
6 dicembre 2021	Linee guida PIAO
25 gennaio 2022	Schema di DPR
2 marzo 2022	Primo parere del Consiglio di Stato
7 marzo 2022	Parere delle Commissioni parlamentari
22 aprile 2022	Secondo DPR
24 maggio 2022	Secondo parere Consiglio di Stato
24 giugno 2022	Pubblicazione in GU DPR 81/2022
30 giugno 2022	Adozione del secondo decreto ministeriale (DECRETO 30 GIUGNO N. 132)
7 settembre 2022	Pubblicazione del secondo DM in Gazzetta Ufficiale





RESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 30 giugno 2022, n. 132

Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione. (22G00147) (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022)

note: [Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022](#)

DECRETO-LEGGE

9 giugno 2021, n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.





Articolo 6

Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la **qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa** e **migliorare la qualità dei servizi** ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva **semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso**, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con più di cinquanta dipendenti**, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113




Piano integrato di attività e organizzazione

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e **definisce**:

a) **gli obiettivi** programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui **all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150**, stabilendo il necessario collegamento della **performance individuale** ai risultati della **performance organizzativa**;

b) la **strategia di gestione del capitale umano** e di **sviluppo organizzativo**, anche mediante il ricorso al **lavoro agile**, e gli **obiettivi formativi annuali e pluriennali**, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113





Legislazione

Articolo 10

Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno :

- a) **entro il 31 gennaio, il Piano della performance**, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- b) un documento, da adottare **entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance**, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

DECRETO LEGISLATIVO
27 ottobre 2009, n. 150




Articolo 6

Piano integrato di attività e organizzazione

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al **piano triennale dei fabbisogni di personale**, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne**, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113






Articolo 6

Piano integrato di attività e organizzazione

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla **piena trasparenza (dei risultati) dell'attività e dell'organizzazione amministrativa** nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) **con il Piano nazionale anticorruzione;**

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113



Piano integrato di attività e organizzazione

- e) **l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno**, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei **tempi effettivi di completamento delle procedure** effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la **piena accessibilità alle amministrazioni**, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della **parità di genere**, anche con riguardo alla **composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi**.

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113



Piano integrato di attività e organizzazione

3. Il Piano definisce le modalità di **monitoraggio** degli esiti, con **cadenza periodica**, inclusi **gli impatti sugli utenti**, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo **pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet** istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113



Articolo 1

Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire

1. Al fine di **ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio**, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, **se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo** da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

DECRETO LEGISLATIVO
20 dicembre 2009, n. 198

Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.



Articolo 6

Piano integrato di attività e organizzazione

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ~~Entro il 31 marzo 2022~~ entro il 30 giugno 2022* con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.**

15

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113


*) così modificato con il decreto legge 36/2022

Piano integrato di attività e organizzazione

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 4, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta adottato **un Piano tipo**, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite **modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti**.

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113

*) così modificato con il decreto
legge 36/2022





Articolo 6

Piano integrato di attività e organizzazione

6-bis*. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il ~~30 aprile 2022~~ 30 giugno 2022** e **fino al predetto termine, non si applicano** le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

*) comma aggiunto dal DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228

**) modificato con il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

D.L. 9 giugno 2021, n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113



- a) piano della performance
- b) Piano del lavoro agile
- c) Piano triennale dei fabbisogni

Piano integrato di attività e organizzazione

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le **sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.**

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113





Articolo 10

Piano della performance e Relazione sulla performance

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto **divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.** Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica

Codice dell'amministrazione digitale



Legislazione

Articolo 19

Suppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione

5. In **aggiunta ai compiti** di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:

- a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una **sanzione amministrativa** non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il **soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione**, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90
convertito con legge
114/2014

Piano integrato di attività e organizzazione

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le **risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti **provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano**, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

D.L. 9 giugno 2021 , n. 80
convertito con
L. 6 agosto 2021, n. 113



D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81
Regolamento recante individuazione degli
adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal
Piano integrato di attività e organizzazione



Articolo 1

Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti** nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, commi 1, 4 (**Piano dei fabbisogni**) e 6, e ~~articoli 60 bis (**Piano delle azioni concrete**) e 60 ter~~, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) ~~articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);~~
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (**Piano della performance**);
- d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (**Piano di prevenzione della corruzione**);
- e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Piano organizzativo del lavoro agile**);
- f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**Piani di azioni positive**).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 24 giugno 2022, n. 81

DECRETO MINISTERIALE

30 giugno 2022, n. 132

**Regolamento recante definizione del
contenuto del Piano integrato di attività
e organizzazione**



Articolo 2

Composizione del Piano integrato di attività e organizzazione

Il Piano integrato di attività e organizzazione contiene la **scheda anagrafica dell'amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli articoli 3, 4 e 5**. Le sezioni sono a loro volta ripartite in **sottosezioni di programmazione**, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione del piano integrato di attività e organizzazione deve avere **contenuto sintetico e descrittivo** delle relative azioni programmate, secondo quanto stabilito dal presente decreto, per il periodo di applicazione del Piano stesso, con particolare riferimento, **ove ve ne sia necessità**, alla **fissazione di obiettivi temporali intermedi**.

Sono esclusi dal **Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario** non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Decreto 30 giugno 2022



Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

a) **Valore pubblico**: in questa sottosezione sono definiti:

1) **i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici**, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;

2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la **piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni** da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

3) **l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare**, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti;

4) **gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa**, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

Decreto 30 giugno 2022

Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

b) **Performance**: la sottosezione è predisposta secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed è finalizzata, in particolare, alla **programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance** di efficienza e di efficacia dell'amministrazione. Essa deve indicare, almeno:

- 1) gli **obiettivi di semplificazione**, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- 2) gli **obiettivi di digitalizzazione**;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la **piena accessibilità dell'amministrazione**;
- 4) gli **obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere**.

Decreto
30 giugno 2022, n.132



Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione

c) **Rischi corruttivi e trasparenza:** la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013. La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle amministrazioni delle misure previste dalla legge n.190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

2. Per gli enti locali la sottosezione a) sul valore pubblico fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione.

Decreto
30 giugno 2022, n.132

Sezione Organizzazione e capitale umano

1. La sezione è ripartita nelle seguenti sottosezioni di programmazione:

a) **Struttura organizzativa:** in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) **Organizzazione del lavoro agile:** in questa sottosezione sono indicati, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:

- 1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- 2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- 3) l'adozione ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- 4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- 5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;

Decreto
30 giugno 2022, n.132

Sezione Organizzazione e capitale umano

c) **Piano triennale dei fabbisogni di personale**: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- 4) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 5) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 6) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

Decreto
30 giugno 2022, n.132




Sezione monitoraggio

La sezione indica gli strumenti e le modalità di **monitoraggio**, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

Il monitoraggio delle **sottosezioni Valore pubblico e Performance** avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre il monitoraggio della sottosezione **Rischi corruttivi e trasparenza** avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su **base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV)** di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Decreto
30 giugno 2022, n.132



Articolo 6

Modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti

Le amministrazioni con **meno di 50 dipendenti**, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

a) autorizzazione/concessione;

b) contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;

d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.


Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

Decreto
30 giugno 2022, n.132

Redazione del Piano integrato di attività e organizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. **Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale** ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

Decreto
30 giugno 2022, n.132





Articolo 8

apporto del Piano integrato di attività e organizzazione con i documenti di programmazione finanziaria


1. Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la **coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria**, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

34

In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, **è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.**

In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Decreto
30 giugno 2022, n.132



Articolo 9

Monitoraggio dell'attuazione della disciplina sui Piani integrati di attività e organizzazione e delle performance organizzative

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, **gli enti locali con meno di 15.000 abitanti** provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di **un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.**

Nei casi di cui al comma 1, il Piano integrato di attività e organizzazione è comunque redatto secondo il modello allegato al presente decreto.

Decreto
30 giugno 2022, n.132

Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all' articolo **10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, ferme restando quelle previste dall' articolo **19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.**

Decreto
30 giugno 2022, n.132



Articolo 11

Adozione del piano integrato di attività e organizzazione

1. Il piano di cui al presente decreto è adottato dagli **organi di indirizzo politico** e per le amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti. **Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta.**

Decreto
30 giugno 2022, n.132



Tabella 1 - Le Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO

Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma "integrale" - se con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma "semplificata" - se con meno di 50 dipendenti
Amministrazioni dello Stato
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, Enti territoriali di area vasta
Istituzioni universitarie e AFAM
Istituti autonomi case popolari, se non enti pubblici economici
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle che hanno natura di enti pubblici economici
Autorità di sistema portuale ⁹
CONI

38

Riferimenti normativi: art. 6, co. 1, d.l. n. 80/2021; art. 1, co. 2-bis, l. n. 190/2012; art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001